

Il Tribunale regionale
di giustizia
amministrativa
Sezione autonoma
per la provincia di Bolzano





Editore: Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
in collaborazione con il Tribunale Amministrativo di Bolzano © 2003
Fotografie: Othmar Seehauser
Concetto grafico: DO.C

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

SEZIONE AUTONOMA PER LA PROVINCIA
DI BOLZANO

INDICE

pagina

I IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

- | | |
|--|---|
| 1. ORDINAMENTO DEI TT.AA.RR.
A LIVELLO STATALE | 5 |
| 2. ORDINAMENTO DELLA
SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO | 5 |
| 3. "GERSTBURG" - SEDE DEL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO DI BOLZANO | 3 |

II COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

- | | |
|--|----|
| 1. ORDINAMENTO STATALE | 8 |
| 2. ORDINAMENTO DEL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO DI BOLZANO | 8 |
| 3. LA SITUAZIONE GIURIDICA
DEL MAGISTRATO A LIVELLO STATALE | 10 |
| 4. I MAGISTRATI DEL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO DI BOLZANO | 18 |
| 5. L'AMMINISTRAZIONE DEL TRIBUNALE | 19 |



III COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO GIUDICANTE

1. DISCIPLINA GENERALE A LIVELLO STATALE	21
2. ORDINAMENTO DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI BOLZANO	21
3.IL VOTO DETERMINANTE DEL PRESIDENTE	21

IV COMPETENZE

1. DISCIPLINA GENERALE A LIVELLO NAZIONALE	23
2. DISCIPLINA PER IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI BOLZANO	24
3. COMPETENZE ESCLUSIVE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI BOLZANO	25
4. RICORSO EX ART. 10 D.P.R. 15 LUGLIO, 1988, N. 574	27

V PATROCINIO LEGALE 29

VI TERMINE E FORMA DEL RICORSO

1. TERMINE	30
2. FORMA DEL RICORSO	30

VII PROCEDIMENTI DINNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI BOLZANO

1. TIPI DI PROCEDIMENTO	33
2. CALENDARIO DELLE UDIENZE	34

VIII ATTIVITÀ SVOLTA

1. TRATTAZIONE DEI RICORSI	35
2. DURATA DEI PROCEDIMENTI	35
3. GIURISPRUDENZA - SENTENZE IN FORMA DI MASSIME	36

IX APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO

1. I DUE CONSIGLIERI DI STATO DELL'ALTO ADIGE	38
2. ESCLUSIONE DEL MEZZO D'IMPUGNAZIONE	39
3. APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AWERSO DECISIONI DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI BOLZANO	39

X INDICE DELLE NORME GIURIDICHE	40
---------------------------------	----





I IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

1. ORDINAMENTO DEI TT.AA.RR. A LIVELLO STATALE

Nell'ambito della giustizia amministrativa, i tribunali amministrativi regionali sono organi periferici di prima istanza. Il Consiglio di Stato è quindi l'istanza di secondo grado a cui è indirizzato l'appello avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali.

I TT.AA.RR. sono stati istituiti con legge 6 dicembre 1971, n. 1034: "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali", che ha colmato una lacuna creatasi nel sistema dopo che la Corte Costituzionale aveva dichiarato incostituzionali i precedenti organi di giustizia amministrativa. In tutto (con "Bolzano") i tribunali amministrativi sono 21, uno per ogni regione, con sede nel rispettivo capoluogo. L'ambito di competenza si estende a tutto il territorio regionale in cui hanno sede (art. 1 della legge n. 1034/1971).

In 8 regioni sono state istituite sezioni staccate: Brescia (Lombardia) - Parma (Emilia-Romagna) - Latina (Lazio) - Pescara (Abruzzi) - Salerno (Campania) - Lecce (Puglia) - Reggio Calabria (Calabria) - Catania (Sicilia).

2. ORDINAMENTO DELLA SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO

Con riguardo alle peculiarità del Trentino-Alto Adige, qui è stato adottato un proprio e diverso ordinamento. L'art. 90 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige prevede infatti l'istituzione di un tribunale amministrativo regionale con sede a Trento e di una Sezione autonoma per la provincia di Bolzano con sede a Bolzano.



La Sezione autonoma di Bolzano del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa tuttavia non può in nessun caso essere considerata una sezione semplicemente distaccata del Tribunale amministrativo regionale con sede a Trento: si tratta di un organo giurisprudenziale del tutto indipendente, con una propria circoscrizione (il territorio della provincia di Bolzano) e con speciali competenze che si aggiungono alle altre, generali, vigenti per tutti i tribunali amministrativi (quindi anche per quello di Bolzano).

Per queste considerazioni, da diversi anni è in uso la denominazione "Tribunale Amministrativo di Bolzano", adottata in seguito anche in questa pubblicazione.

La modifica della denominazione originaria trova riscontro anche nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 161/99, dove si parla di un "tribunale regionale di giustizia amministrativa avente sede a Bolzano e a Trento".

Le norme di attuazione dello Statuto di Autonomia riguardanti gli Organi della Giurisdizione Amministrativa sono state emanate con D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, e modificate ed integrate con D.P.R. 17 dicembre 1987, n. 554, e D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161.

Il formale insediamento della Sezione autonoma di Bolzano, ovvero del "Tribunale Amministrativo di Bolzano", è avvenuto il 20.3.1989.

3. "GERSTBURG" - SEDE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI BOLZANO

Dal 1993 il Tribunale amministrativo ha la sua sede, in affitto, nella residenza "Gerstburg". L'edificio signorile in via Claudia de' Medici a Bolzano fu in origine una masseria in stile tardo gotico del secolo

XV appartenente al borgomastro che più tardi ottenne il titolo nobiliare Sigismund von Gerstl. Nel corso dei secoli successivi la residenza venne più volte ampliata ed arricchita da elementi neoclassici. Di particolare interesse è soprattutto il salone di gala al secondo piano, realizzato intorno al 1786 in occasione del matrimonio che unì due note famiglie di mercanti di Bolzano, i Menz e i Gummer. Il salone, affrescato in stile neoclassico, porta il nome dell'artista che lo dipinse, Martin Knoller, originario di Matrei in Austria. Particolarmente significativo è l'affresco sul soffitto, che rappresenta l'ingresso di "Aurora".

Villa "Gerstburg", restaurata fra il 1989 ed il 1991 in modo esemplare dall'odierna proprietaria, la società "Eigenheim", nel corso dei secoli appartenne a diverse note famiglie di mercanti e di nobili (Giovannelli, Menz, Samthein, Huyn).



II COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

1. ORDINAMENTO STATALE

I tribunali amministrativi sul territorio statale si compongono del presidente e di almeno altri 5 magistrati, appartenenti al ruolo speciale dei magistrati amministrativi regionali (art. 9 della legge n. 1034/1971).

Il presidente viene scelto tra i presidenti di sezione del Consiglio di Stato o tra i consiglieri di Stato.

I membri del tribunale amministrativo regionale sono nominati su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, con decreto del presidente della Repubblica.

2. ORDINAMENTO DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI BOLZANO

Al fine di garantire la rappresentanza in questo organo giurisprudenziale dei due maggiori gruppi linguistici (art. 91 dello Statuto speciale), la composizione del Tribunale Amministrativo di Bolzano denota particolari caratteristiche. Gli otto membri che compongono il tribunale devono appartenere per metà al gruppo linguistico italiano e per metà a quello tedesco. Alla presidenza si alternano ogni 2 anni un magistrato di lingua italiana e uno di lingua tedesca. Il presidente viene scelto dai magistrati all'interno del proprio gruppo linguistico e nominato su proposta del presidente del Consiglio dei ministri con decreto del presidente della Repubblica (art. 6 delle norme di attuazione).

I magistrati del Tribunale Amministrativo di Bolzano sono tutti nominati con decreto del presidente della

Repubblica, per una metà su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e, limitatamente al gruppo linguistico tedesco, con il consenso del Consiglio provinciale di Bolzano; per l'altra metà vengono proposti dal Consiglio provinciale. Essi vanno scelti fra le seguenti categorie di persone:

- a) professori ordinari o associati di materie giuridiche nelle università;
- b) magistrati dell'ordine giudiziario od equiparati;
- c) impiegati muniti di laurea in giurisprudenza, assunti mediante concorso pubblico, appartenenti ai ruoli amministrativi dello Stato, della Regione, della Provincia di Bolzano, dei comuni o di altri enti pubblici locali della provincia stessa, con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata;
- d) professori di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno 15 anni di insegnamento di ruolo;
- e) avvocati iscritti all'albo degli avvocati che abbiano effettivamente esercitato la professione per almeno 7 anni;
- f) laureati in giurisprudenza che abbiano fatto parte per almeno due legislature del Parlamento, eletti nella regione Trentino-Alto Adige, o del Consiglio della medesima regione.

Condizione per la nomina dei magistrati del tribunale amministrativo è la conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

Un ulteriore requisito per la nomina è l'età, che deve essere compresa fra i 40 ed i 70 anni.

I magistrati del Tribunale Amministrativo di Bolzano sono inquadrati nel ruolo speciale dei magistrati di carriera, che prevede 8 posti.

I magistrati restano in carica fino al loro collocamento a riposo (il limite massimo di età è attualmente di 72 anni), qualora non subentri altro motivo previsto dalla legge di cessazione dall'ufficio.

I magistrati del Tribunale Amministrativo di Bolzano non possono essere trasferiti ad altra sede.



3. LA SITUAZIONE GIURIDICA DEL MAGISTRATO A LIVELLO STATALE ⁽¹⁾

3.1 REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA CARRIERA

Secondo la vigente regolamentazione, va distinta la carriera del magistrato amministrativo presso i tribunali di prima istanza e quella dei membri del Consiglio di Stato che, ai sensi dell'art. 100, comma 1, della Costituzione italiana, esercita sia la funzione di organo giurisdizionale amministrativo che di organo consultivo per il Governo. Per l'intero settore del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali attualmente sono previsti complessivamente 507 posti.

a) Accesso alla carriera di magistrato presso il tribunale amministrativo:

I posti per referendari, termine che si riferisce ai magistrati all'inizio della loro carriera, vengono assegnati sulla base di un concorso pubblico nazionale, al quale sono ammessi soltanto candidati che dispongano di esperienza in altre professioni giuridiche, p.e. giudici della giurisdizione ordinaria e di quella militare, avvocati e procuratori dell'Avvocatura di Stato, personale direttivo in servizio presso uffici di Stato, Regione, Provincia e Comune dopo almeno cinque anni di esperienza nella rispettiva funzione, assistenti universitari che abbiano un'anzianità di almeno cinque anni ed avvocati iscritti all'albo da almeno otto anni.

Il concorso consiste in alcune prove scritte che vertono su questioni sia teoriche che pratiche, ed in una prova orale. Alla commissione d'esame appartengono: il presidente di una sezione del Consiglio di Stato in qualità di presidente, un ulteriore membro del Consiglio di Stato, un magistrato

Il contributo ripropone l'opinione di Raffaello Sestini, intervenuto su questo tema in occasione della conferenza dell'Unione dei magistrati amministrativi tedeschi, italiani e francesi, svoltasi a Parigi l'8 marzo 2002.

di un tribunale amministrativo regionale avente la qualifica di giudice amministrativo e due professori ordinari di diritto.

b) Accesso alla carriera di consigliere di Stato

I posti di magistrato presso il Consiglio di Stato vengono assegnati nel modo seguente:

- per metà a candidati che abbiano svolto per almeno 4 anni il servizio di magistrato presso un tribunale amministrativo regionale e che siano stati giudicati idonei;

- per un quarto sulla base di un concorso pubblico nazionale, al quale possono prendere parte tra l'altro: magistrati di tribunali amministrativi regionali dopo almeno un anno di servizio, giudici di giurisdizione ordinaria e militare dopo un servizio di almeno quattro anni, avvocati dell'Avvocatura di Stato dopo almeno un anno di servizio, giuristi delle carriere superiori in servizio presso lo Stato o presso altri enti di diritto pubblico;

- per un quarto su chiamata diretta da parte del Governo di persone scelte tra le seguenti categorie: professori ordinari delle materie giuridiche, avvocati dopo un'attività almeno quindicennale che siano ammessi al patrocinio nelle istanze superiori, funzionari di qualifica dirigenziale presso i ministeri, organi costituzionali ed altre amministrazioni pubbliche nonché giudici delle Corti d'appello della giurisdizione ordinaria o aventi qualifica equivalente.

La nomina dei consiglieri di Stato avviene per decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dopo conferma di piena idoneità da parte del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, del quale dopo una modifica legislativa attuata nel 2000 fanno parte anche alcuni membri non appartenenti alla categoria dei giudici.



3.2 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Nonostante siano chiamati a rivestire la carica di giudice amministrativo soltanto le persone che abbiano particolare esperienza e qualificazione giuridica, persiste tuttavia la necessità di una continua attività di formazione e aggiornamento. Questa necessità sussiste tanto più oggi in Italia, dove negli ultimi anni sono state attribuite alla giurisdizione amministrativa sempre maggiori competenze e numerosi istituti di diritto pubblico continuano a subire rapidi cambiamenti (enti ed organizzazioni, decentralizzazione, privatizzazione etc.). Le strutture di formazione continua previste sono ancora in fase di realizzazione. Degni di nota sono tuttavia i numerosi seminari su tematiche attuali, che sono già stati tenuti o sono in corso di realizzazione.

Per il resto, la giurisdizione amministrativa fa da battistrada nell'impiego dell'informatica rispetto alle altre amministrazioni pubbliche in Italia. Ad ogni singolo magistrato è stata messa a disposizione la necessaria dotazione tecnica nonché i relativi strumenti di formazione. La partecipazione ai corsi di aggiornamento ed il coinvolgimento nella loro organizzazione, tuttavia, non ha alcun effetto sullo sviluppo della carriera di un magistrato.

In questo contesto va rilevato che autorità riconosciute nell'ambito del diritto amministrativo, come p.e. il prof. Mario Nigro, ritengono che anche la possibilità, data dalla legge, di assegnare ai magistrati amministrativi alcune competenze tipiche dell'amministrazione (a patto che tale possibilità sia sfruttata in modo ragionevole e moderato, senza inutile commistione fra le carriere di magistrati ed impiegati amministrativi) comporti che gli stessi abbiano una migliore visione delle procedure amministrative, visione che a sua volta accresce la qualità del lavoro del magistrato aumentando nel contempo il prestigio e l'indipendenza della giustizia amministrativa.

3.3 CARRIERA

L'assunzione in qualità di magistrato presso il tribunale amministrativo in ambito statale avviene con la qualifica di "referendario". Per l'ulteriore sviluppo di carriera assumono rilevanza determinante i vari tempi minimi di servizio previsti ed il giudizio di idoneità del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Dopo quattro anni di servizio in qualità di referendario di regola segue la nomina a primo referendario, dopo ulteriori quattro anni di servizio in tale qualifica segue la nomina a consigliere del tribunale amministrativo. Per la nomina a cariche superiori di magistrato con funzioni dirigenziali valgono norme speciali.

L'assegnazione ad una sede di servizio ovvero il trasferimento ad altra sede viene disposto dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa su domanda dell'interessato secondo la disponibilità di posti liberi e tenuto conto dell'anzianità di servizio. I magistrati amministrativi sono tenuti in linea di principio a prendere la residenza nella circoscrizione di assegnazione; le eccezioni devono essere approvate dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Quando l'organico di un tribunale è insufficiente, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa può disporre il trasferimento da altro tribunale di un magistrato, previo suo consenso. In caso di necessità questo organo può trasferire d'ufficio i magistrati di tribunali vicini, con precedenza per chi ha poca anzianità di servizio, ad un tribunale in cui vi sia carenza di personale di magistratura.

Per il collocamento a riposo valgono le stesse regole generali vigenti per i magistrati della giustizia ordinaria.



3.4 CONTROLLO GERARCHICO, DIRITTO DISCIPLINARE

Il controllo gerarchico superiore nella giustizia amministrativa è di competenza del presidente del Consiglio dei ministri, che ogni anno presenta una relazione al Parlamento. Il controllo gerarchico in senso stretto è di competenza del presidente del Consiglio di Stato ovvero dei magistrati con funzioni dirigenziali per il settore specifico di propria competenza. Il formale procedimento disciplinare viene avviato su richiesta del presidente del Consiglio dei ministri o del presidente del Consiglio di Stato. Per l'esecuzione del procedimento è competente il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Le sanzioni corrispondono a quelle del servizio pubblico ed arrivano fino all'allontanamento dal servizio.

3.5 INDIPENDENZA DEI GIUDICI, ATTIVITÀ SECONDARIE

La Costituzione dedica alla regolamentazione degli istituti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali un capitolo separato rispetto a quello della giustizia ordinaria. Anche gli artt. 100 e 108 della Costituzione obbligano il legislatore a tutelare l'autonomia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, in particolare nei confronti del Governo. L'indipendenza personale ed oggettiva dei magistrati amministrativi è garantita dall'ordinamento giuridico.

Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa stabilisce anche le regole per individuare i carichi di lavoro adeguati ai magistrati.

Il magistrato amministrativo è equiparato sotto ogni aspetto al consigliere della Corte di cassazione.

3.6 COMPITI DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

Presidente

Le funzioni del presidente comprendono la dirigenza, il coordinamento delle "funzioni giurisprudenziali" ovvero la decisione dei ricorsi nel suo significato più ampio, la distribuzione dei compiti fra i magistrati, l'attuazione degli scopi fondamentali che vengono fissati dal Consiglio di Stato, l'emanazione di proprie direttive nell'ambito di sua competenza, la competenza di spesa entro i limiti dei mezzi finanziari assegnati in bilancio, l'emanazione di direttive nel settore della gestione amministrativa e la verifica della rispondenza dei risultati in tale settore alle direttive impartite.

Le competenze del presidente e del segretario generale sono state descritte e delimitate in modo più preciso nel "Regolamento recante adeguamento alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dell'organizzazione del funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali", approvato con D.P.R. 25 novembre 1995, n. 580. Particolare rilievo assumono le seguenti competenze del presidente:

- rappresenta il tribunale all'esterno, in particolare cura i contatti con il Consiglio di Stato ed altre istituzioni locali e statali nonché le pubbliche relazioni in genere;
- esercita le sue competenze di direzione e coordinamento nei confronti dei giudici e del personale amministrativo;
- decide l'ordine del giorno delle udienze pubbliche e di quelle in camera di consiglio e cura l'assegnazione dei ricorsi ai relatori;
- presiede le udienze e le consultazioni in seno al collegio giudicante;
- quale conseguenza e presupposto di questa sua funzione direttiva, esamina ogni ricorso messo all'ordine del giorno;
- emana le decisioni previste dalla legge n. 205/2000, precedentemente prese dal collegio,



in determinati settori individuati prevalentemente in base a criteri empirici (dichiarazioni di rinuncia, perenzioni, cessazione della materia del contendere e, in particolare, l'ordinanza presidenziale da emanarsi immediatamente dopo la presentazione di un ricorso con istanza cautelare provvisoria);

- occasionalmente è il presidente stesso ad assumere la decisione per determinate cause.

La quantità ed importanza ovvero urgenza dei settori di competenza, indicati sopra soltanto a titolo di esempio, rende necessaria a Bolzano la costante presenza di un magistrato, scelto fra i magistrati appartenenti allo stesso gruppo linguistico del presidente e con la maggiore anzianità di servizio, che sostituisca il presidente quando egli è assente o abbia un impedimento, in modo che sia sempre garantita la funzione di sostituto.

Come particolarità del tribunale amministrativo di Bolzano va ancora rilevato che il presidente, la cui carica com'è noto viene alternativamente assegnata ogni due anni ad un magistrato di lingua italiana ed a uno di lingua tedesca, ha il voto determinante in caso di parità di voti nel collegio giudicante (formato da un numero pari di membri, 4). Questo tuttavia non vale per determinate competenze speciali (v. capitolo IV, punto 3), non previste per i tribunali amministrativi nel resto del territorio nazionale, che hanno il carattere di giudizi arbitrali piuttosto che di decisioni giudiziali.

Giudice

I suoi compiti si distinguono a seconda se nel collegio giudicante (4 magistrati) eserciti la funzione di relatore o di semplice membro.

Relatore è il magistrato al quale il presidente assegna l'incarico di esaminare il ricorso e di preparare la decisione, sia nella fase relativa alla trattazione delle misure cautelari in camera di consiglio con esclusione del pubblico, sia nella fase della decisione nel merito in pubblica udienza.

Il relatore quindi studierà il ricorso con i suoi allegati

nonché tutte le controdeduzioni della parte resistente e provvederà poi al reperimento della normativa di legge e della giurisprudenza citate nelle memorie. Esporrà il fatto in forma sintetica dinanzi al collegio e durante l'udienza davanti alle parti in causa (nella prassi in udienza la relazione spesso viene data per ormai nota e quindi ne è omessa la lettura), tenendo conto tuttavia dei punti di vista contrapposti. Infine, seguendo le direttive del collegio, il relatore elabora una bozza di decisione che, concordata con il presidente e con gli altri due membri del collegio giudicante, viene poi da questi siglata e sottoposta quindi alla firma del presidente e consegnata infine al segretario generale per la pubblicazione.

Soltanto dopo il suo deposito la sentenza diviene accessibile ai difensori, alle parti ed al pubblico.

Rispetto alla procedura adottata nel resto del territorio nazionale, a Bolzano tale lavoro comporta, com'è noto, un onere di lavoro maggiore perché, per l'uso alternato o simultaneo della lingua italiana e di quella tedesca, è richiesta una conoscenza più profonda ed una sensibilità maggiore in tutte e due le lingue.

Spesso viene chiesto quanto tempo debba trascorrere dopo l'udienza prima che la sentenza venga depositata ed acquisti così efficacia: va innanzitutto rilevato che la sentenza nel processo amministrativo - contrariamente alla sentenza nel processo penale - non viene emessa immediatamente dopo l'udienza (ad eccezione dei ricorsi elettorali), bensì quando il relatore ha terminato di redigerla; pertanto viene pubblicata dopo alcune settimane o alcuni mesi, a seconda della complessità del caso e del fatto che sia monolingue o bilingue. Una nuova norma procedurale tuttavia (legge n. 205/2000) prevede che vi siano anche delle precise scadenze ovvero dei tempi di deposito ridotti. Ad esempio è prevista la pubblicazione del solo dispositivo di sentenza entro 7 giorni dall'udienza ed una successiva pubblicazione della motivazione oppure di una c.d. "sentenza breve",



che può essere emanata in forma ridotta già nella fase della sospensione cautelare provvisoria e depositata pochi giorni dopo l'udienza, se sono presenti tutte le parti e con il loro consenso.

Se un magistrato invece non funge da relatore, ma è uno degli altri due membri "semplici" del collegio giudicante (gli altri due sono il presidente ed il relatore), il suo compito consiste nell'esaminare i ricorsi (fino a 20 per udienza) trattenuti in decisione per contribuire attivamente con la sua opinione alla formazione della sentenza del collegio giudicante.

4. I MAGISTRATI DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI BOLZANO

La composizione del Tribunale Amministrativo di Bolzano, nei suoi 14 anni di esistenza, ha subito le seguenti modifiche:

- fra il 1989 e giugno 1999 era formato da 6 magistrati e la presidenza durava 1 anno (D.P.R. 426/1984)
- dal 25.6.1999 vi sono 8 magistrati e la presidenza dura 2 anni (D.Lgs. 161/1999).

In relazione alla composizione del Tribunale Amministrativo di Bolzano va detto che alcuni posti previsti in organico sono purtroppo rimasti vacanti anche per molto tempo dopo decessi o pensionamenti a causa di procedure di nomina che si sono prolungate nel tempo.

A ciò si aggiunge che in seguito ad assenze di magistrati o presidenti, p.e. a causa di malattia, più volte si è verificato il caso che non fosse assicurata nemmeno la presenza del minimo di due magistrati italiani e due magistrati tedeschi, necessari per il funzionamento del collegio giudicante.

Dal luglio 2001 finalmente risultano occupati tutti gli 8 posti di magistrato previsti, fatto che ha portato subito ad un aumento dei ricorsi decisi e ad una sensibile riduzione dell'arretrato.

5. L'AMMINISTRAZIONE DEL TRIBUNALE

La funzione giurisprudenziale in senso stretto (emanazione di decisioni in forma di ordinanze o sentenze) esercitata dal presidente e dai magistrati necessita, per esplicitare la propria efficacia, di una serie di operazioni di preparazione e di elaborazione, genericamente definita "amministrazione", ma spesso identificata anche dal termine piuttosto eloquente di "attività paragiudiziaria". A quest'importanza dell'attività "amministrativa" corrisponde una molteplicità e varietà di contenuti e di compiti che, secondo il grado di importanza, fanno capo al segretario generale e al personale amministrativo.

Il segretario generale

Le sue funzioni sono descritte all'art. 10 del già citato " Regolamento recante adeguamento alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dell'organizzazione del funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali", approvato con D.P.R. 25 novembre 1995, n. 580. Le più importanti sono:

- organizzazione e controllo dei singoli uffici, gestione del personale e dei mezzi finanziari nonché delle strutture necessarie al servizio;
- autenticazione della pubblicazione delle decisioni;
- stipula di contratti nei limiti di esplicitate autorizzazioni;
- corresponsabilità nell'organizzazione di convegni ed eventi (p.e. le celebrazioni annuali per l'inaugurazione dell'anno giudiziario), cura delle relazioni con altri uffici pubblici a Bolzano (Commissariato del Governo, Provincia autonoma di Bolzano) e con il Consiglio di Stato a Roma, soprattutto per quanto riguarda la gestione del personale;
- vigilanza sul rispetto del diritto all'uso della propria madrelingua ai sensi delle disposizioni statutarie nei rapporti sia epistolari che verbali all'interno dell'ufficio e nei confronti delle parti.



Il personale amministrativo

I 21 posti in organico sono distribuiti tra i vari servizi (presidenza, segreteria generale, servizio accettazione ricorsi, servizio ricorsi, formazione degli ordini del giorno, economato, servizi tecnici, servizio traduzioni).

La maggior parte degli impiegati appartiene ai cosiddetti ruoli locali degli impiegati dello Stato, gestito dal Commissariato del Governo; altri sono invece impiegati della Provincia autonoma di Bolzano in posizione di comando.

III COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO GIUDICANTE

1. DISCIPLINA GENERALE A LIVELLO STATALE

A livello statale le decisioni dei tribunali amministrativi vengono adottate in presenza del presidente e di due magistrati.

Il legislatore ha quindi previsto per il collegio giudicante un numero dispari di membri in modo tale che sia sempre garantita la maggioranza.

2. DISCIPLINA PER IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI BOLZANO

Anche rispetto alla composizione del collegio giudicante, la regola per il Tribunale di Bolzano deroga da quella degli altri tribunali amministrativi: il Tribunale Amministrativo di Bolzano decide infatti in presenza di quattro magistrati, dei quali uno è il presidente. In caso di impedimento del presidente, il magistrato più anziano (appartenente allo stesso gruppo linguistico del presidente) viene investito della presidenza del collegio giudicante.

Il collegio giudicante, che dunque è formato da un numero pari di membri, ha altresì una composizione paritetica: due magistrati devono appartenere al gruppo linguistico italiano e due al gruppo linguistico tedesco.

3. IL VOTO DETERMINANTE DEL PRESIDENTE

Data la parità del numero di membri del collegio giudicante, può verificarsi il caso che i voti favorevoli coincidano con quelli contrari, determinando così l'impossibilità da parte del collegio giudicante di giungere a una decisione. Per ovviare a questo inconveniente e rendere possibile la formazione di una maggioranza, in caso di parità di voto viene



dato valore determinante al voto del presidente. Questa regola tuttavia in alcuni casi non viene messa in pratica. L'art. 91, comma 4, dello Statuto di autonomia prevede espressamente le seguenti due eccezioni:

a) quando il Tribunale Amministrativo di Bolzano decide su ricorsi contro atti amministrativi che violano il principio di parità fra i gruppi linguistici e non viene raggiunta una maggioranza di voti, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 426/84 il ricorso va considerato rigettato (la causa viene persa dal ricorrente);
b) nel procedimento di approvazione dei capitoli di bilancio ovvero, in base alla nuova situazione giuridica, delle unità previsionali di base del bilancio della Provincia autonoma di Bolzano.

IV COMPETENZE

1. DISCIPLINA GENERALE A LIVELLO STATALE

I tribunali amministrativi regionali, compreso il Tribunale Amministrativo di Bolzano, hanno tre diverse competenze:

a) Giurisdizione amministrativa generale nelle questioni di legittimità

Ogni provvedimento della pubblica amministrazione, indipendentemente dal fatto che sia di contenuto positivo o negativo, è sempre impugnabile innanzi al tribunale amministrativo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, a condizione che con il provvedimento sia stato violato un interesse legittimo.

b) Giurisdizione limitata nelle questioni di merito

Questo genere di competenza è limitata ad alcune fattispecie, tassativamente indicate dalla legge, e concede ai giudici un maggiore margine di discrezionalità per quanto riguarda l'esame delle cause, il chiarimento del fatto ed il contenuto della decisione.

c) Giurisdizione esclusiva

Questo genere di competenza è, come quella indicata alla lettera b), una competenza speciale e spetta al tribunale amministrativo soltanto nei casi tassativamente stabiliti dalla legge. Quando è investito di questa competenza, il tribunale amministrativo decide non soltanto sulla violazione degli interessi legittimi, ma anche, con esclusione del tribunale ordinario, sulla violazione dei diritti soggettivi.

Il pubblico impiego era certamente il settore più importante per il quale i tribunali amministrativi detenevano competenza esclusiva.



Il decreto legislativo n. 80/98, con effetto dal 15/9/2000 tuttavia ha assegnato la competenza sul pubblico impiego al giudice ordinario.

L'esclusione di questo settore è stata poi abbondantemente compensata dall'attribuzione di altre competenze:

- Il tribunale amministrativo regionale ora, ai sensi della legge n. 205/2000 ("Disposizioni in materia di giustizia amministrativa"), è direttamente competente anche per il riconoscimento del diritto al risarcimento danni, mentre prima il cittadino doveva attendere la conclusione del processo amministrativo e soltanto allora poteva far valere, con un nuovo processo presso il tribunale ordinario, le proprie richieste di risarcimento dei danni.

Anche le competenze del presidente sono state ampliate, in quanto alcune questioni procedurali (rinunzie, cessazioni della materia del contendere), ma anche le ordinanze cautelari (p.e. la sospensione di un'ordinanza di demolizione) che un tempo venivano disposte con sentenza del collegio giudicante, ora possono essere invece decise in forma semplificata e soprattutto accelerata con ordinanze presidenziali.

- Con decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, è stata abolita la Magistratura delle acque e le sue competenze attribuite ai tribunali amministrativi.

2. DISCIPLINA PER IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI BOLZANO

L'art. 3 del D.P.R. 426/1984 indica i seguenti tre criteri fondamentali che disciplinano la competenza per territorio del Tribunale Amministrativo di Bolzano:

a) Criterio della sede dell'ente

Il Tribunale Amministrativo di Bolzano è competente per ricorsi avverso atti e provvedimenti degli organi della pubblica amministrazione, che abbiano sede

in provincia di Bolzano, indipendentemente dal luogo in cui le disposizioni esplicano i loro effetti - ad eccezione dei provvedimenti la cui efficacia è limitata alla provincia di Trento.

b) Criterio dell'efficacia

Il Tribunale Amministrativo di Bolzano è competente per ricorsi avverso atti e provvedimenti degli organi della pubblica amministrazione che abbiano sede fuori dalla provincia di Bolzano e la cui efficacia sia tuttavia limitata al territorio della provincia di Bolzano.

c) Criterio dell'efficacia prevalente

Se l'efficacia del provvedimento si estende al territorio di tutta la regione Trentino-Alto Adige, la competenza è del tribunale amministrativo di Trento, ovvero di Bolzano, a seconda se l'atto o il provvedimento esplicano la loro efficacia prevalentemente nell'una o nell'altra provincia. Per i provvedimenti di efficacia sopraregionale rimane la competenza del Tribunale Amministrativo del Lazio.

3. COMPETENZE ESCLUSIVE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI BOLZANO

Il Tribunale Amministrativo di Bolzano ha ulteriori speciali competenze ai sensi delle norme dello Statuto speciale di autonomia e di altre norme:

a) Ricorso avverso il diniego di iscrizione di uno scolaro nelle scuole della provincia di Bolzano

L'art. 19, comma 3, dello Statuto di autonomia dispone che l'iscrizione di uno scolaro nelle scuole della provincia di Bolzano avvenga su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. La norma prevede inoltre che contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci al Tribunale Amministrativo di Bolzano.



Per il fatto che il diritto all'iscrizione a scuola di un bambino rappresenta per i genitori un diritto soggettivo, va dedotto che si tratta qui di una competenza esclusiva del Tribunale Amministrativo di Bolzano.

b) Ricorsi avverso provvedimenti che violano il principio di uguaglianza fra i gruppi linguistici

Ai sensi dell'art. 92 dello Statuto di autonomia e degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 426/1984 possono essere impugnati dinanzi al Tribunale Amministrativo di Bolzano i provvedimenti che si presume violino il principio fondamentale di uguaglianza dei cittadini appartenenti a gruppi linguistici diversi.

Questi ricorsi si collocano nell'inderogabile competenza del Tribunale Amministrativo di Bolzano, anche se l'ente che ha emesso il provvedimento impugnato ha sede fuori dalla provincia di Bolzano; in questo caso si prescinde anche dal criterio di prevalenza degli effetti dell'atto.

Sono legittimati a ricorrere sia i cittadini che si reputano lesi dal provvedimento, sia i membri del Consiglio regionale e del Consiglio provinciale nonché i consiglieri comunali (questi ultimi tuttavia soltanto limitatamente agli atti emanati da Comuni e Provincia), a condizione tuttavia che la violazione del principio di parità sia stato preventivamente riconosciuta dalla maggioranza dei membri del Consiglio regionale o provinciale o dei consiglieri comunali del gruppo linguistico che si ritiene lesa nei propri diritti. Avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo di Bolzano non è ammesso appello.

c) Procedura per la formazione del bilancio provinciale

Oggetto del procedimento sono i capitoli ovvero, secondo le più recenti disposizioni, le unità previsionali di base del bilancio non approvate dalla maggioranza di un gruppo linguistico e sui quali l'apposita Commissione paritetica non abbia raggiunto alcuna intesa. Il Tribunale Amministrativo di

Bolzano decide sulla denominazione dei capitoli ovvero delle unità previsionali (cui può anche attribuire una denominazione diversa da quella stabilita nel progetto di legge della Giunta provinciale) e sull'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata con lodo arbitrale e non è soggetta ad alcuna impugnazione (art. 9 del D.P.R. n. 426/84).

d) Accertamento del sindacato etnico più rappresentativo

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58, spetta al Consiglio provinciale il compito di accertare quale organizzazione sindacale locale, formata esclusivamente da lavoratori appartenenti al gruppo linguistico tedesco e ladino, sia maggiormente rappresentativa in ordine all'esercizio di tutte le attività sindacali ed i diritti riconosciuti alle altre confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il relativo provvedimento è impugnabile innanzi al Tribunale Amministrativo di Bolzano. Anche in questo caso il Tribunale decide con lodo arbitrale non soggetto ad impugnazione (art. 8 del D.P.R. n. 426/84).

4. RICORSO EX ART. 10 DEL D.P.R. 15 luglio 1988, N. 574

All'art. 100 lo Statuto di autonomia dispone che gli uffici ed organi della pubblica amministrazione usino nei rapporti con il cittadino la lingua del medesimo. Le norme di attuazione dello Statuto di autonomia in materia di uso della lingua tedesca e ladina nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione sono contenute nel D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, che prevede, tra l'altro, la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo in caso di violazione del diritto all'uso della propria lingua. Qualora un atto o provvedimento della pubblica amministrazione sia in contrasto con le norme del D.P.R. n. 574/1988 sull'uso della lingua, il cittadino può sollevare eccezione di nullità dell'atto o del provvedimento davanti all'organo o ufficio che lo ha emesso.



Avverso il rigetto della predetta eccezione di nullità è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo di Bolzano.

Questo ricorso ex art. 10 del D.P.R. 574/1988 è atipico, ovvero si discosta per molti aspetti dalla regola generale:

- a) il termine per ricorrere è di 10 giorni dalla comunicazione del rigetto;
- b) non è necessaria l'assistenza legale, le parti possono stare in giudizio personalmente;
- c) il ricorso può essere proposto verbalmente;
- d) gli atti del procedimento sono esenti da spese d'ufficio, bollo o altro.

Il ricorso può essere promosso anche da un consigliere provinciale, regionale o comunale (il ricorso di quest'ultimo tuttavia deve limitarsi ai provvedimenti dei comuni della provincia di Bolzano).

Il Tribunale Amministrativo di Bolzano decide in camera di consiglio entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso.

La sentenza non è impugnabile e va eseguita dall'amministrazione interessata entro 20 giorni dalla notifica.

Le eccezioni sull'uso della lingua non possono essere proposte unitamente ad altri motivi di impugnazione.

V PATROCINIO LEGALE

Nel procedimento innanzi al tribunale amministrativo regionale è obbligatorio il patrocinio di un difensore legale.

Nel procedimento in appello dinnanzi al Consiglio di Stato, invece, è necessaria l'assistenza di un avvocato ammesso al patrocinio legale nelle istanze superiori.

Nei seguenti due casi il patrocinio legale non è necessario:

- nei ricorsi in materia di uso delle due lingue ex D.P.R. 574/1988 (v. capitolo IV, punto 4),
- nei giudizi elettorali.

In questi casi il ricorrente può stare in giudizio e difendersi personalmente, sottoscrivendo anche il ricorso e tutti gli atti del procedimento.



VI TERMINE E FORMA DEL RICORSO

1. TERMINE

Il termine per l'impugnazione del provvedimento contestato è di norma di 60 giorni. Tale termine è perentorio.

Il termine è sospeso durante le ferie giudiziarie (dal 1 agosto al 15 settembre) e riprende a decorrere dal 16 settembre. I giorni trascorsi prima della sospensione vengono sommati a quelli successivi.

Il termine perentorio di 60 giorni decorre a partire:

- a) dalla notifica: il termine decorre, per i diretti interessati, i destinatari dell'atto e le persone facilmente rilevabili dal suo contesto, dalla notifica dell'atto;
- b) dalla pubblicazione: per i terzi interessati che si ritengono comunque lesi dall'atto, il termine decorre dalla data della sua pubblicazione;
- c) dall'acquisizione della "piena conoscenza": se la notifica o la pubblicazione di un provvedimento non è prescritta, o se prescritta non è avvenuta, il termine decorre dal momento in cui vi è piena conoscenza dell'atto, in qualunque modo essa sia stata acquisita.

Per i provvedimenti soggetti a controllo, la cui efficacia dipende dall'esito positivo del controllo, il termine decorre dal giorno in cui l'atto ottiene il parere (positivo) dall'autorità di controllo.

2. FORMA DEL RICORSO

Il ricorso va presentato in forma scritta e deve contenere quanto segue:

- a) l'indicazione del tribunale amministrativo regionale adito;

b) i dati personali del ricorrente, che ne consentano l'esatta identificazione;

c) l'indicazione del provvedimento impugnato con i relativi dati identificativi;

d) il resoconto dei fatti e l'indicazione dei motivi d'impugnazione. Il fatto deve essere riportato in modo sintetico ed i motivi vanno precisati, in particolare sono da indicare le norme ritenute violate dal provvedimento impugnato;

e) la precisazione delle richieste (petita): il ricorrente deve indicare le proprie richieste al tribunale. Normalmente viene richiesto l'annullamento dell'atto impugnato. Nelle materie di competenza esclusiva o di competenza di merito (competenza ampliata di controllo e decisione) possono essere presentate domande d'accertamento incidentale e di condanna alla prestazione. Eventualmente le istanze possono anche chiedere la sospensione dell'esecuzione;

f) la firma del ricorrente e del difensore legale:

il ricorso può essere sottoscritto personalmente dal ricorrente, ma deve comunque essere firmato dall'avvocato. Se quest'ultimo ha ottenuto la delega speciale dal ricorrente, è sufficiente la sola firma dell'avvocato. Non tutti i dati indicati sopra sono essenziali per la presentazione di un ricorso a pena di nullità: il ricorso è nullo soltanto se sussiste assoluta confusione riguardo al tribunale adito, quando non è certa l'identità del ricorrente o quando non è possibile determinare l'oggetto del ricorso e quando mancano le firme previste.





VII PROCEDIMENTI DINNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI BOLZANO

1. TIPI DI PROCEDIMENTI

I procedimenti che si possono svolgere davanti al tribunale amministrativo sono di tre diversi tipi:

a) Procedimento di merito

In questo procedimento viene discusso il merito, trattando e decidendo il ricorso. L'udienza è pubblica e tutti i cittadini possono assistervi. A conclusione della discussione, il collegio giudicante si ritira in camera di consiglio per decidere. La sentenza viene pubblicata e notificata alle parti in causa. Il termine per l'impugnazione decorre dalla data della notifica.

b) Procedimento cautelare

La presentazione del ricorso non comporta una sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, ovvero non incide sulla sua attuazione. Il ricorrente tuttavia ha facoltà di richiederne la sospensione. La relativa istanza può essere inserita nel contesto del ricorso o essere presentata con atto separato notificato alle parti in causa. Sulla domanda di sospensione il tribunale amministrativo decide in camera di consiglio, dove vengono sentiti soltanto gli avvocati delle parti. L'ordinanza è comunicata entro 5 giorni dalla segreteria del tribunale.

Il settore delle "misure cautelari provvisorie" è stato accelerato ed ampliato dalla legge 205/2000 in quanto ora, in casi di estrema urgenza, il presidente può emanare, immediatamente dopo la presentazione dell'istanza, un semplice decreto che può eventualmente contenere anche disposizioni dettagliate per l'amministrazione parte in causa ed è efficace fino alla pronuncia del collegio nella prima camera di consiglio utile, dove può essere adottato



o respinto. Dall'inizio di agosto 2000 p.e. sono state più volte provvisoriamente sospese in questo modo le ordinanze di demolizione entro poche ore dalla presentazione dell'istanza.

c) Giudizio di ottemperanza

Qualora la pubblica amministrazione non adempia all'obbligo di eseguire la sentenza passata in autorità di cosa giudicata (p.e. non emani un nuovo provvedimento a seguito dell'annullamento di quello impugnato), il cittadino può ricorrere al tribunale amministrativo per ottenere coattivamente l'esecuzione della sentenza. Il ricorso è proponibile dopo 30 giorni dalla notificazione dell'atto di messa in mora della pubblica amministrazione.

Con la sentenza di ottemperanza, il tribunale amministrativo assegna all'amministrazione un termine per provvedere e nomina contestualmente un commissario ad acta con il compito di eseguire la sentenza qualora perduri l'inottemperanza.

2. CALENDARIO DELLE UDIENZE

All'inizio di ogni anno il presidente del tribunale amministrativo fissa il calendario delle udienze ed ogni trimestre stabilisce la composizione del collegio giudicante. Il calendario delle udienze presso il Tribunale Amministrativo di Bolzano prevede due udienze di merito al mese. Il collegio giudicante si riunisce ulteriormente due volte al mese in camera di consiglio per decidere delle misure cautelari provvisorie (p.e. sospensione di atti amministrativi impugnati).

VIII ATTIVITÀ SVOLTA

1. TRATTAZIONE DEI RICORSI

Il numero dei ricorsi presentati, come il numero di ricorsi decisi, cambia ovviamente di giorno in giorno. Perciò i dati sul numero di ricorsi decisi e su quello dei ricorsi pendenti si riferiscono alla data del 15 novembre 2002, precedente la stampa del presente opuscolo.

Dal 20/11/1989, ovvero dal giorno dell'insediamento del Tribunale Amministrativo di Bolzano, fino alla data di riferimento sono stati decisi 5.140 ricorsi.

Nello stesso periodo tuttavia sono stati presentati 6.742 ricorsi, per cui risulta un arretrato di 1.602 ricorsi.

Grazie al fatto che dal 23/7/2002 tutti gli 8 posti di magistrato sono occupati e che sono state attuate determinate procedure di accelerazione previste dalla legge n. 205/2000, negli ultimi 18 mesi l'arretrato è diminuito sensibilmente: nel maggio 2001 vi erano ancora 1913 ricorsi inevasi, quindi ben oltre i 300 pendenti alla data di riferimento. Nell'ultimo periodo non solo non sono aumentati i ricorsi in attesa di decisione, ma è stato addirittura ridotto notevolmente il loro numero e tutto fa pensare che questa tendenza positiva continui.

2. DURATA DEI PROCEDIMENTI

In generale si può affermare che la durata media di un ricorso, che una volta era di 4 anni, ora risulta ridotta a 2 anni e anche meno. A questo proposito va rilevato che grazie ad alcuni meccanismi di accelerazione introdotti dalla legge 205/2000 è già stata decisa una percentuale molto maggiore di ricorsi nell'anno in corso e nell'anno precedente (p.e. circa il 20% dei ricorsi dell'anno 2002 e circa il 34% dei ricorsi del 2001).



I ricorsi del 1990 e 1991 sono evasi al 100%, quelli del 1989, 1992, 1993 risultano decisi per oltre il 99%, quelli del 1994 per il 98%, quelli del 1995 per il 92%, quelli del 1996 per l'80%, quelli dal 1997 al 2000 in una percentuale del 10% inferiore ai precedenti.

In questo contesto va anche rilevato che una parte dei ricorsi non ancora decisi attualmente non può essere trattata per determinati motivi procedurali.

3. GIURISPRUDENZA - SENTENZE IN FORMA DI MASSIME

È noto che presso gli esperti e/o i cultori del diritto amministrativo (avvocati, gli stessi consiglieri, impiegati e funzionari dei vari enti pubblici e persino il settore universitario e parauniversitario), ma anche presso gli stessi cittadini, ricorrenti e non, sussiste un grande, quasi "avidò", interesse per le "direttive" applicate per la propria giurisprudenza nei vari settori o materie, che possono formare l'oggetto di ricorsi già presentati o ancora da presentare, da un determinato organo della giustizia amministrativa; tutto ciò vale, in provincia di Bolzano, anche per un organo ancora relativamente "giovane" come il Tribunale Amministrativo di Bolzano.

Per dar seguito a queste legittime aspettative, il Tribunale Amministrativo di Bolzano pubblica ogni anno dal 1996 una propria raccolta di massime, nella quale è riassunta in modo organico e sistematico tutta la sua giurisprudenza, che viene resa disponibile al pubblico in forma di massime delle sentenze più importanti con un indice analitico per materie ed un indice delle leggi.

Questa raccolta di massime può completare, in modo più specifico ed organico, la raccolta pubblicata da sempre nella rivista "I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI" (ITALEDI-Roma).

La raccolta di massime contiene comunque anche altre particolarità, non da ultimo il fatto che ovviamente le massime di sentenze in tedesco sono anch'esse redatte in tedesco. Ciò vale anche per gli indici.

La raccolta delle massime può essere consultata anche sul sito Internet

http://www.regione.taa.it/giunta/tar_it/tar_pag_it.htm



IX APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO

1. I DUE CONSIGLIERI DI STATO DELL'ALTO ADIGE

I tribunali amministrativi sono organi giudiziari di prima istanza, ovvero le loro sentenze possono essere impugnate in seconda ed ultima istanza innanzi al Consiglio di Stato a Roma.

Questa regola vale anche per il Tribunale Amministrativo di Bolzano. Va tuttavia rilevato che, a differenza di quanto avviene per la trattazione delle impugnazioni delle sentenze degli altri tribunali amministrativi regionali, ai sensi dell'art. 93 dello Statuto di autonomia nel collegio giudicante presso il Consiglio di Stato che tratta l'impugnazione di una decisione (sentenza o ordinanza di sospensione) di questo tribunale deve essere presente un consigliere di lingua tedesca.

Per poter applicare questa norma, con il consenso del Consiglio provinciale, sono stati nominati due consiglieri di Stato di lingua tedesca, che alternano la loro presenza nel collegio giudicante del Consiglio di Stato in tutte le udienze di appello avverso decisioni del Tribunale Amministrativo di Bolzano.

Il senso dell'inserimento nel collegio di un consigliere di Stato di lingua tedesca è che le sue particolari conoscenze ed esperienze riguardo alla situazione giuridica e di fatto in Alto Adige possano essere proficuamente utilizzate dagli altri membri del collegio giudicante nelle decisioni di seconda istanza.

Ultimamente uno dei due consiglieri di Stato altoatesini viene coinvolto, quando sono trattate norme che riguardano l'Alto Adige, anche nei lavori della Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, istituita recentemente per l'esame di provvedimenti legislativi.

2. ESCLUSIONE DEL MEZZO D'IMPUGNAZIONE

Le decisioni nelle seguenti 5 materie (v. IV, punti 3 e 4) per le quali il Tribunale Amministrativo di Bolzano ha competenza esclusiva sono definitive ovvero non sono appellabili innanzi al Consiglio di Stato:

1. la decisione sulla denominazione dei capitoli di bilancio della Regione e della Provincia e sull'ammontare dei relativi stanziamenti (art. 84 dello Statuto di autonomia);
2. la decisione sulla violazione del principio di parità dei gruppi linguistici (art. 92 dello Statuto di autonomia);
3. la decisione sul diniego di iscrizione di uno studente nelle scuole italiane, tedesche e ladine (art. 19 dello Statuto di autonomia);
4. l'accertamento da parte del Consiglio della Provincia di Bolzano del sindacato maggiormente rappresentativo (art. 9 del D.P.R. 6.1.1978, n. 58);
5. la decisione sulla violazione delle norme sull'uso delle lingue italiana e tedesca (D.P.R. n. 574/88).

3. APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO DECISIONI DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI BOLZANO

Com'è noto, può essere proposto appello dinnanzi al Consiglio di Stato a Roma sia avverso provvedimenti cautelari provvisori sia contro le decisioni di merito del tribunale amministrativo.

L'esperienza fatta a tal proposito da quando è stato istituito il Tribunale Amministrativo di Bolzano mostra che le decisioni dei giudici di prima istanza a Bolzano sono state impugnate in numero relativamente basso (nei primi anni ca. il 9%, ultimamente il 20% ca.) e che la maggior parte delle decisioni del Consiglio di Stato ha finora confermato le decisioni di prima istanza.



X INDICE DELLE NORME GIURIDICHE

- 1) Legge 6 dicembre 1971, n. 1034
"Istituzione dei tribunali amministrativi regionali"
(G.U. del 13.12.1971, n. 314)
- 2) D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
"Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige" (G.U. del 20.11.1972, n. 301)
- 3) D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426
"Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti l'istituzione del Tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano"
(G.U. dell' 8.8.1984, n. 217)
- 4) D.P.R. 17 dicembre 1987, n. 554
"Modificazioni ed integrazioni al D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426" (G.U. del 19.1.1988, n.14)
- 5) Articolo 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58
"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di previdenza e assicurazioni sociali"
(G.U. del 20.3.1978, n. 78)
- 6) Articolo 10 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574
"Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige"
(G.U. del 8.5.1989, n. 105)
- 7) D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161
"Ulteriori modificazioni ed integrazioni al D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, e segg."
(G.U. del 10.6.1999, n. 134)



Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano

via Crispi, 6 - 39100 Bolzano
Tel. 0039 0471 946 111
Fax 0039 0471 973 468
e-Mail: info@consiglio-bz.org
www.consiglio-bz.org